

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "UMBERTO SABA"

Scuole Primarie (Galimberti e Lombardo Radice)-Secondarie di 1° grado (U.Saba e ex Pertini)

Via Lorenzini, 4 - 10147 TORINO Tel. 011-296470; 011-252319 Codice fiscale 80090760010

www.icsabatorino.edu.it

mail: TOIC878008@istruzione.it



Data e n. di prot. indicati in segnatura

**URGENTISSIMA**

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  
ALLA DSGA

**ALLE FAMIGLIE**

**AI FORNITORI, MANUTENTORI, ENTI ESTERNI,  
EDUCATORI, ESPERTI ESTERNI**

## Oggetto: Estensione certificazione verde Covid-19 "Green pass"

Si comunica che il 10 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 122.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 "fino al 31 dicembre 2021 [...] **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche [...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti**".

Dal momento che i decreti legge hanno efficacia dal giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta, **a far data da oggi sabato 11 settembre non solo il personale scolastico ma anche, a puro titolo di esempio, genitori, fornitori, manutentori, educatori, esperti esterni etc. potranno entrare solo dopo verifica del possesso e della validità del green pass recandosi, come prima cosa, alla guardiola di ingresso del plesso dove un Collaboratore Scolastico delegato del Dirigente è in possesso di dispositivo con la app ufficiale di verifica.**

All'occorrenza, può essere richiesto un documento di identità.

Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge (multa da 400 a 1000 euro).

Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata dopo:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti (nota bene: non è sufficiente la semplice esibizione di tampone negativo, ma occorre esibire il green pass valido 48 ore rilasciato a seguito di tampone negativo);
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Ai sensi del successivo comma art. 1 comma 3: “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

Per essere valide, le eventuali certificazioni di esenzione pertanto dovranno tassativamente contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al \_\_\_\_\_” (va indicata la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Rosa CURELLO

*firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3, c.2, D.lgs. 39/93*

TOIC878008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010130 - 11/09/2021 - 4.8 - U